

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia		
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6	

Decreto n° 29125/GRFVG del 21/06/2023 STINQ - UD/AIA/78-1

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'AZIENDA AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA S.S. – SOCIETA' AGRICOLA, presso l'installazione sita nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento

delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Viste le Linee guida dell'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) del marzo 2001, relativamente ai fattori emissivi;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 4549 del 27 novembre 2018, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1476 del 2 agosto 2011, a favore dell'AZIENDA AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA S.S. – SOCIETA' AGRICOLA (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano, identificata dal codice fiscale 02469890301, relativamente all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 – 2025";

Considerato che:

1) nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni" al decreto n. 4549/2019, è stata inserita, tra le altre, la seguente prescrizione:

3. *è autorizzato lo scarico delle acque domestiche nel Torrente Cormor. Devono essere rispettati i limiti di cui alla Tabella 1, dell'allegato A al D.P.R. 227/2011. Entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA deve essere effettuato il primo campionamento; successivamente la cadenza deve essere biennale;*

2) con nota del 16 settembre 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), assunta nella medesima data al protocollo regionale con n. 47005, il Gestore ha chiesto di modificare la citata prescrizione n. 3 al decreto n. 4549/2018, esonerando il Gestore stesso dall'effettuazione dei campionamenti, in quanto la normativa vigente non prevede, per tale tipologia di scarico, il rispetto dei limiti di emissione ed il relativo campionamento;

3) con nota prot. n. 57171 del 29 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente, esaminate la documentazione agli atti e le motivazioni addotte dal Gestore, ha comunicato allo stesso di accogliere la richiesta di cui alla nota del 16 settembre 2019 e, in considerazione del fatto che le acque reflue dell'attività di allevamento rientrano al punto b), comma 1, dell'articolo 2, del D.P.R. 227/2011 e non sono quindi soggette a limiti, sia prima dell'immissione al trattamento di depurazione, che prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale, ha, conseguentemente, modificato la prescrizione n. 3 come di seguito indicato:

3. *è autorizzato lo scarico di acque reflue nel torrente "Cormor";*

Considerato che per le acque reflue immesse in corpo idrico superficiale non è previsto il rispetto di limiti né l'effettuazione di appositi campionamenti atti a certificare il rispetto degli stessi, si ritiene opportuno stralciare dall'autorizzazione integrata ambientale la citata prescrizione n. 3 contenuta nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni" al decreto n. 4549/2018;

Preso atto che:

1) ARPA FVG ha evidenziato, nel Rapporto Conclusivo della Attività di Controllo Ordinario – Anno 2022, trasmesso con nota prot. n. 16909 /P /GEN/ LAS del 6 giugno 2022, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 32339, le seguenti non conformità:

1. il volume totale disponibile presso il sito per lo stoccaggio degli effluenti non palabili prodotti dall'attività di allevamento risulta pari a circa 34 mc, difformemente da quanto richiesto e prescritto al punto 4. dell'allegato B del decreto vigente;
2. l'asportazione dei fanghi dal sistema di trattamento delle acque reflue domestiche non è stato effettuato con cadenza annuale, non rispettando quanto prescritto al punto 5. dell'allegato B del decreto vigente.

2) il Servizio competente con nota prot. n. 36332 del 23 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, ha

comunicato al Gestore l'avvio di procedimento di diffida ad adempiere, invitando lo stesso a trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, puntuali osservazioni in merito alle non conformità, specificando le motivazioni delle incongruenze;

3) il Gestore con nota del 2 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 38336 del 4 luglio 2022, ha inviato le proprie osservazioni in merito all'avvio del procedimento di diffida ad adempiere;

4) il Servizio competente con nota prot. n. 44160 dell'1 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, ha inviato ad ARPA FVG la documentazione relativa alle osservazioni del Gestore riguardanti le non conformità riscontrate dall'Agenzia regionale medesima;

5) il Servizio competente, considerate condivisibili le osservazioni formulate da ARPA FVG con la nota prot. n. 26586 /P /GEN/ AIA del 26 agosto 2022 assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 48968, riguardo alla documentazione fornita dal Gestore in data 2 luglio 2022, ha ritenuto sostanzialmente superate le criticità riscontrate dall'Agenzia regionale medesima e ha proceduto all'archiviazione del procedimento di diffida ad adempiere, disponendo l'inserimento nell'autorizzazione integrata ambientale delle opportune modifiche e prescrizioni, puntualmente specificate nella nota di archiviazione prot. n. 54070 del 21 settembre 2022;

Vista la nota prot. 55996 del 29 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, al fine di aggiornare le disposizioni generali del Piano di monitoraggio e controllo, ha chiesto al Gestore di inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA LG 25.02 Ed 1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dal medesimo articolo;

Vista la nota del 20 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC il 24 ottobre 2022, acquisita dal Servizio competente il 24 ottobre 2022 con protocollo n. 201182, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione richiesta con la nota regionale del 29 settembre 2022;

Vista la nota del 13 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC il 19 dicembre 2022, acquisita dal Servizio competente il 20 dicembre 2022 con protocollo n. 330880, con la quale il Gestore ha inviato documentazione grafica e la sezione vasca tipo circolare (2x2ml) dei contenitori in calcestruzzo impermeabili delle acque di lavaggio dei capannoni a fine ciclo;

Vista la nota prot. n. 1398 del 2 gennaio 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la documentazione fornita dal Gestore con la nota del 13 dicembre 2022, chiedendo all'Agenzia regionale medesima di esprimere il proprio parere in merito entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale;

Vista la nota prot. n. 2579 /P / GEN/ AIA del 26 gennaio 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 27 gennaio 2023 con protocollo n. 50210, con la quale ARPA FVG ha chiesto documentazione integrativa riguardante i disegni (sezioni e planimetrie) in scala delle vasche liquami presenti e di quelle in progetto al fine di definire chiaramente la capacità utile della vasca, una dettagliata relazione tecnica in cui venga descritta la situazione attuale degli stoccaggi, gli adeguamenti da apportare e le caratteristiche (tipologia, capacità utile, materiali costruttivi, ...) dei contenitori da realizzare e, per valutare la congruità dei controlli indiretti proposti in alternativa a quelli previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006, le modalità gestionali degli effluenti non palabili;

Vista la nota prot. n. 90201 del 14 febbraio 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore la citata nota di ARPA FVG del 26 gennaio 2023, affinché il Gestore

stesso dia riscontro, entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, alle richieste integrative dell'Agenzia regionale;

Vista la nota del 13 marzo 2023, trasmessa a mezzo PEC il 15 marzo 2023, acquisita dal Servizio competente il 26 marzo 2023 con protocollo n. 154778, con la quale il Gestore ha presentato la documentazione integrativa richiesta da ARPA FVG;

Vista la nota prot. n. 180572 del 28 marzo 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la documentazione fornita dal Gestore con la nota del 13 marzo 2023, chiedendo all'Agenzia regionale medesima di formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, il proprio parere in merito;

Vista la nota prot. n. 13097 /P / GEN/ AIA del 26 aprile 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 27 aprile 2023 con protocollo n. 245451, con la quale ARPA FVG ha espresso le proprie valutazioni riguardo la documentazione presentata dal Gestore e ha proposto la modifica del Piano di monitoraggio e controllo;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4549 del 27 novembre 2018;

DECRETA

1. E' autorizzata la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4549 del 27 novembre 2018, a favore dell'AZIENDA AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA S.S. – SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano, identificata dal codice fiscale 02469890301, relativamente all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", l'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI" e l'Allegato C "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", al decreto n. 4549/2018, sono sostituiti dagli allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 4549/2018.

1. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa S.S. – Società Agricola, al Comune di Pozzuolo del Friuli, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero della Transizione Ecologica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione del Gestore SOCIETA' AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA S.S. è collocata in via Molino n. 3, nel Comune di Pozzuolo del Friuli – Frazione Terenzano.

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di Pozzuolo del Friuli, l'area occupata dall'installazione ricade in zona omogenea E5 ed è identificata catastalmente come segue:

Comune di Pozzuolo del Friuli - catasto terreni - Foglio 12, mappale 137.

CICLO PRODUTTIVO

L'attività di allevamento, inquadrabile al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 (*impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame*), viene effettuata negli otto capannoni esistenti, su un'area utilizzabile complessiva pari a 12.018 m², così suddivisa:

	Capannone A	Capannone B	Capannone C	Capannone D	Capannone E	Capannone F	Capannone G	Capannone H	Totale
AU [m ²]	1.552	1.547	1.558	1.552	1.826	1.828	1.015	1.140	12.018

Il Gestore dispone della deroga, rilasciata dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente, per allevare fino a 39 kg/m², per cui, considerando le superfici disponibili per la stabulazione, la capacità massima di allevamento è pari a 276.411 posti pollame per ciclo.

L'allevamento di polli da carne è caratterizzato dalla realizzazione di cicli produttivi successivi l'uno all'altro secondo cadenze temporali dettate dalle esigenze biologiche dei soggetti allevati e dai tempi tecnici delle soste interciclo. Il ciclo di allevamento ha inizio dopo il carico per la macellazione di tutti i capi allevati nel ciclo precedente (pulizia degli stabulari) e l'osservanza del "vuoto sanitario" previsto dalle normative igienico sanitarie.

Vengono effettuati 4,5-5 cicli all'anno.

FASI DEL CICLO:

a) Preparazione dell'allevamento per l'accasamento del nuovo ciclo. Si procede alla rimozione della lettiera del ciclo precedente, la spazzolatura a secco del pavimento, da disinfezione dell'ambiente attraverso idropulitrice ad alta pressione con assenza di percolato.

a.1.) tramite gli appositi verricelli vengono sollevate a soffitto le linee dell'impianto di abbeverata e dell'impianto di alimentazione;

a.2) asporto della lettiera che la ditta cede ad una società di produzione di fertilizzanti. Il Gestore dispone di strutture per lo stoccaggio temporaneo per surrogare eventuali ritardi di ritiro della lettiera stessa. Il Gestore dichiara che tale eventualità considerato il tempo intercorso tra un ciclo e il successivo (12-15 gg), ad oggi, lo stoccaggio temporaneo non si è mai verificato.

a.3.) pulizia del pavimento con spazzolatrice, spolveratura del pavimento e delle pareti. In tal modo l'azienda non produce liquami e quindi non ha la necessità di disporre di volumi di raccolta e di stoccaggio di liquidi. Tuttavia la ditta ha predisposto apposite vasche a tenuta il cui utilizzo è vincolato alla prescrizione del servizio sanitario di lavaggio con acqua dei capannoni per eventuali patologie infettive.

a.4.) disinfezione pareti, soffitto e pavimento con apposito aerosol (idropulitrice ad alta pressione);

- a.5.) a capannone pulito, distribuzione del nuovo strato di paglia pulita o trucioli da legno vergine 3-7 cm;
- a.6.) riposizionamento a terra degli impianti di abbeverata e di alimentazione (quest'ultimo adattato in altezza alle esigenze dimensionali dei pulcini) coadiuvati da abbeveratoi e mangiatoie supplementari specifici per la fase di "pulcinaia".
- a.7.) funzionamento dei bruciatori esterni per garantire di 32-34°C.

b) Ciclo di allevamento

I pulcini arrivano con automezzi climatizzati direttamente dall'incubatoio, sistemati in appositi contenitori in plastica rigida da 100 capi cadauno (cassette), caricate su carrelli mobili in acciaio. Dall'automezzo i carrelli vengono trasferiti nel capannone, opportunamente già riscaldato. Rapidamente si procede allo scarico dei pulcini dalle cassette che a loro volta vengono immediatamente riposizionate sui carrelli per essere riportate all'automezzo di consegna. I pulcini vengono lasciati liberi a tutto capannone o divisi da una rete posizionata trasversalmente all'asse maggiore del capannone qualora, per esigenze di commercializzazione, sia richiesta la separazione tra i soggetti maschi e le femmine.

La fase di pulcinaia dura da 7 a 10 giorni (rispettivamente nel periodo estivo o invernale). Durante questo periodo, dopo alcuni giorni, vengono gradualmente rimossi gli abbeveratoi e le mangiatoie supplementari per abituare i pulcini all'utilizzo degli impianti automatici. Contemporaneamente viene a poco a poco ridotta la temperatura-ambiente che al 14° giorno non supera i 23-24°C per arrivare, al 30° giorno, ai 18-20° C che perdureranno per tutto il resto del ciclo.

Dopo circa 20 gg di vita, normalmente i pulcini sono perfettamente "acclimatati" e non necessitano, ordinariamente, di cure o attenzioni particolari che non siano quelle dell'ordinaria ed accurata gestione dell'ambiente di allevamento. In allevamento non sono somministrati vaccini. Infatti, la copertura vaccinale viene effettuata in incubatoio.

Dopo circa 30 gg si effettua il primo sfooltimento delle femmine commercialmente mature al macello, talvolta viene effettuato un secondo sfooltimento, infine dopo 55-60 si conclude il ciclo con l'invio al macello dei maschi rimasti.

I carichi vengono effettuati durante le ore notturne, approfittando dell'oscurità che aiuta a mantenere tranquilli i soggetti allevati. Mediante sistemi di oscuramento della finestratura, i capi possono comunque essere caricati anche durante le ore diurne (normalmente le prime ore del mattino). I soggetti vengono posti manualmente o con attrezzature semoventi (caricapolli), in apposite gabbie caricate sull'automezzo dedicato (trasporto al macello). Per evidenti ragioni logistiche e sanitarie, l'automezzo è caricato con i polli provenienti da un'unica azienda e la sua destinazione è lo stabilimento di macellazione.

A tutela del profilo sanitario, ogni automezzo viene scortato da apposito certificato veterinario che attesta l'idoneità del prodotto trasportato al consumo umano.

Nel complesso, da un accasamento a quello successivo, in considerazione delle operazioni di pulizia, l'intervallo di tempo intercorrente è normalmente pari a giorni 80-85, cui corrisponde l'effettiva esecuzione di 4,5 cicli/anno.

In riepilogo alcuni dati tecnici:

I pulcini, sessati all'incubatoio, vengono accasati all'età di un giorno di vita (p.m. individuale di circa gr. 40).

Il peso medio finale, considerata la presenza del 50% di femmine e 50% di maschi, si aggira sui 2.0-2.1 kg. (primo sfooltimento) ed è ottenuto mediante la vendita delle femmine al peso medio di kg. 1.4 -1.6 (età 33giorni circa) e da quella dei maschi al peso medio di kg. 3,2-3,4 (età giorni 55-60). Nel caso del secondo sfooltimento le caratteristiche quantitative sono intermedie.

La mortalità media è del 3-5% dei capi accasati, con mortalità di punta che normalmente si verifica entro la prima settimana di vita (pari al 1,5-2% del totale).

La gestione dell'allevamento richiede la presenza di alcune ore al giorno nei primissimi giorni del ciclo (fase pulcinaia). Successivamente sono necessari almeno due passaggi/giorno per il controllo del perfetto funzionamento di impianti ed attrezzature, nonché per la raccolta trasporto dei soggetti morti. A cadenza variabili sono previsti interventi di arieggiamento della lettiera (che va conservata in condizioni asciutte e poter esplicitare la sua funzione adsorbente mediante interventi di fresatura per romperne la crosta superficiale).

Sistema di alimentazione

L'alimentazione è fornita con razione secca. Il mangime finito, pellettato, viene stoccato in 2 silos adiacenti ad ogni capannone. Trasportato con coclee ad ogni capannone è provvisto di 3 linee sospese di alimentazione. Le mangiatoie di tipo "a tazza" sono disposte lungo la linea ogni 75 cm; vista la tipologia dei capannoni il numero totale è variabile in funzione della lunghezza degli stessi. L'altezza delle linee di distribuzione viene regolata in funzione delle dimensioni raggiunte dai capi durante le varie fasi del ciclo. La regolazione della quantità di mangime distribuita avviene attraverso apposito sistema informatico (programma orario di alimentazione con timer, regolazione della distribuzione lungo le linee attraverso pressostato applicato alla mangiatoia finale). Eventuali malfunzionamenti vengono registrati ed immediatamente comunicati al gestore con modalità automatica.

Sistema di abbeveraggio

Il sistema di distribuzione dell'acqua all'interno di ogni capannone è costituito da linee sospese di abbeveratoi a goccia in acciaio inox a funzionamento continuo, provvisti "di tazzetta antispreco" (BAT), installate ogni 20 cm; vista la tipologia dei capannoni il numero totale è variabile in funzione della lunghezza degli stessi. In ogni capannone sono presenti 4 linee di abbeveraggio. Il controllo è giornaliero.

Impianto ventilazione

La ventilazione dei locali di stabulazione avviene con modalità forzata. Nei capannoni la ventilazione forzata è garantita da 12 estrattori posizionati sulla parete terminale del capannone e 2 o 4 laterali di emergenza. Questi estrattori presentano un diametro di m. 1,35 e una portata di 32.000 mc/ora. Nel singolo capannone sono inoltre presenti da 40 a 56 finestrelle (20 cmx100cm) per la ventilazione e il raffrescamento garantendo ricircolo d'aria. L'aria viene aspirata nei locali tramite aperture poste lungo le fiancate laterali e le finestrelle. L'intensità di ventilazione è regolata automaticamente attraverso appositi sensori che rilevano i parametri ambientali (temperatura, depressione rispetto all'esterno). Eventuali malfunzionamenti vengono registrati (centralina di controllo) ed immediatamente comunicati al gestore con modalità automatica.

Impianto di riscaldamento

Impianto di riscaldamento: ogni capannone è dotato di bruciatori esterni alimentati a gas GPL (Portata termica nominale 80 KW – portata aria 2000 mc/h). Il numero di bruciatori va da un minimo di tre ad un massimo di cinque bruciatori per capannone in funzione della volumetria.

La regolazione del funzionamento dell'impianto è effettuata tramite sensori di temperatura e controllo centralizzato. Eventuali malfunzionamenti vengono registrati ed immediatamente comunicati al Gestore con modalità automatica.

Impianto di raffrescamento

I capannoni sono dotati di impianto di raffrescamento di tipo "cooling" che viene attivato esclusivamente in periodo estivo ed in corrispondenza delle ultime fasi del ciclo di allevamento. Il funzionamento dell'impianto cooling è regolato automaticamente attraverso appositi sensori che rilevano i parametri ambientali (temperatura, umidità, depressione rispetto all'esterno). Il sistema è

costituito da 2 serie di pannelli a nido d'ape (caratterizzati da una superficie totale pari a 63 m²) che vengono inumiditi mediante l'apporto di acqua. L'acqua in eccesso viene recuperata e riutilizzata dall'impianto, garantendo l'abbattimento delle perdite della risorsa idrica. La presenza di tale sistema di raffrescamento, consente all'occorrenza, un rapido abbassamento della temperatura all'interno dei locali di stabulazione, determinando una ricaduta diretta in termini di diminuzione dell'uso dei ventilatori e, di conseguenza, in termini di contenimento delle emissioni.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- 1) NH₃
- 2) CH₄
- 3) N₂O
- 4) Polveri

La quantificazione delle emissioni è stata considerata, ove disponibili parametri di dettaglio, in relazione ai locali di allevamento

Non viene presa in considerazione l'attività di spandimento agronomico in quanto non effettuata, il Gestore cede le lettiere ad Azienda specializzata.

Emissioni in acqua

Le acque reflue domestiche, previo trattamento con condensagrassi e vasca Imhoff, vengono scaricate nel torrente Cormor.

Prima del recapito finale è predisposto un pozzetto di campionamento.

Emissioni sonore

L'impianto non produce apprezzabili emissioni sonore che comunque sono così identificabili:

- attività degli impianti (discontinua e reversibile), ivi compreso quello di ventilazione, quando funzionante;
- movimentazione degli autotreni deputati al trasporto delle materie prime (diurno, discontinuo e reversibile);
- movimentazione degli autotreni deputati al carico dei soggetti maturi (diurno e notturno, discontinuo e reversibile).

Effluenti di allevamento

Caratteristiche fisiche

Gli effluenti di allevamento sono di natura solida, caratterizzati da contenuto in s.s. variabile tra il 70% ed il 80%, comunemente denominati "lettiera integrata". Trattasi di miscuglio di paglia con le deiezioni, residui di piume e penne.

Il livello di umidità della lettiera dipende dagli sprechi d'acqua degli abbeveratoi, dalla condensa dell'umidità relativa ambientale e, non da ultimo, dallo stato di salute dei capi allevati. Detto tasso di umidità della lettiera è catalizzatore nell'insorgere di fenomeni fermentativi della stessa per cui la corretta gestione della ventilazione e del riscaldamento, come pure la diligente "manutenzione" della lettiera sono determinanti ai fini delle caratteristiche del prodotto finale, che normalmente è perfettamente palabile (talora anche troppo asciutta e quindi polverulenta al punto che risulta di beneficio bagnarla leggermente. La movimentazione (carico-scarico) della lettiera avviene con la pala meccanica a disposizione in azienda.

Modalità di gestione delle lettiere

La gestione delle lettiere prevede che esse vengano asportate alla fine di ogni ciclo e conferite ad un'azienda di produzione fertilizzanti.

Effluenti non palabili

Il gestore effettua la pulizia a secco e la disinfestazione con idropulitrice ad alta pressione.

Mortalità di allevamento

La consistenza della mortalità, da una parte si manifesta come costante fisiologica dell'attività di allevamento (prevalente), dall'altra come conseguenza di situazioni particolari, sanitarie (insorgenza di patologie o malattie o stati di debilitazione) ed ambientali (accesso di caldo) cui i soggetti allevati possono incorrere.

Detti prodotti vengono stoccati in apposito contenitore-frigo per poi essere ritirati, ciclo per ciclo, da ditta autorizzata, quale "sottoprodotto di origine animale cat. 2" ai sensi del REG. CE 1069/2009.

Rifiuti

Dall'attività di allevamento deriva anche la produzione di rifiuti da imballaggio ordinariamente contrassegnati da

Cod. CER 15 01 02 (imb. Plastica)

Cod. CER 15 01 06 (imb. Mat. Misti)

Cod. CER 15 01 07 (Imb. Vetro anche contenenti medicinali)

Ai sensi del DPR 254/03, All.I, p.4) l'utilizzo di vaccini spenti non determina la produzione di rifiuti "Pericolosi a rischio infettivo" ma assimilati agli urbani (cod. 15.01.10*).

I sopra elencati prodotti, identificati nelle LG come rifiuti non pericolosi, vengono rispettivamente stoccati in appositi contenitori e quindi ritirati da azienda specializzata per essere conferiti all'impianto di recupero ovvero alla distruzione.

Energia

L'azienda dispone per la produzione di energia elettrica un impianto fotovoltaico che produce 227 MWh/anno e ne cede a terzi una quota (133 MW/anno).

Gli impianti di riscaldamento sono alimentati a GPL.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità eseguita ai sensi del D.M. 272/2014 ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES D. LGS. 152/2006

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore SOCIETA' AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA S.S. è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in via del Molino, 3, frazione Terenzano, nel Comune di Pozzuolo del Friuli, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. la capacità massima di allevamento è pari a 276.411 posti pollame;
2. non possono essere accasati più di 276.411 capi per ogni ciclo;
3. il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche;
4. il Gestore deve tenere a disposizione la documentazione (FIR) comprovante il regolare smaltimento delle coperture in eternit;
5. i locali in cui sono conservate le sostanze incluse nella tab. A del DM 272/2014 devono essere dotati di struttura di contenimento con capacità sufficiente a contenere almeno una quantità di prodotto equivalente a quello contenuto in una delle taniche di maggiore dimensione;
6. i piazzali pavimentati esterni, impiegati per le operazioni di carico e scarico, devono essere puliti a secco, alternativamente si deve provvedere al recupero delle acque di lavaggio che saranno gestite come effluenti non palabili;
7. le operazioni di svuotamento e pulizia effettuate a fine ciclo, con particolare riferimento alle operazioni di carico della lettiera esausta nei mezzi di trasporto, devono essere eseguite utilizzando accorgimenti tecnici e gestionali che garantiscano il contenimento di polveri e odori sgradevoli;
8. il trasporto della lettiera esausta prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico nonché durante tutto il loro percorso; inoltre, al termine del carico delle lettiere esauste (prima dell'uscita dall'impianto) deve essere effettuato il lavaggio dei suddetti mezzi di trasporto. Il Gestore deve individuare dei periodi della settimana/giorno e/o degli orari con minor impatto negativo per i recettori in cui effettuare la gestione/movimentazione della lettiera esausta;
9. il Gestore deve conservare presso l'installazione, i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;

Si ricorda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg-l/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro ¹						

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo aziendale	Alimentazione, lavaggi	m ³	A fine ciclo/anno	Contaltri e registro

1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Energia autoprodotta	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	Gasolio, GPL, metano, ecc.	m ³	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano

2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Trattamento moschicidi con	Controllo trappole e applicazione	Ad ogni intervento	Registro

applicazione insetticidi	insetticidi se necessario		
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (carico/scarico gasolio, deposito disinfettanti, ...)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza	Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia
Verifica perdite gasolio per mezzi agricoli in fase di rifornimento o del serbatoio del contenitore/distributore	Controllo visivo assenza di tracce eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento	Mensile e comunque ad ogni impiego	Registro in caso di anomalie

3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 4 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - UD/AIA/78-1

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'AZIENDA AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA S.S. – SOCIETA' AGRICOLA, presso l'installazione sita nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e

pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Viste le Linee guida dell'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) del marzo 2001, relativamente ai fattori emissivi;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 30 gennaio 2015, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014”;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l’articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l’articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori

pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1476 del 2 agosto 2011, che autorizza l'adeguamento, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento dell'impianto sito nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano, presso il quale l'AZIENDA AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA S.S. – SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano, esercita l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo (Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2984 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 e la "Pianificazione visite ispettive triennio 2017 - 2018 - 2019";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1044 del 30 maggio 2018, con la quale, ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e della legge regionale 43/1990, in materia di impatto ambientale, è stato giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato dall'Azienda Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa, riguardante l'incremento dei capi allevati nell'insediamento avicolo esistente (polli da carne) mediante modifiche gestionali ed intervento di costruzione di due nuovi capannoni di allevamento a realizzarsi nel Comune di Pozzuolo del Friuli, località Terenzano;

Vista l'autorizzazione allo scarico n. 2748 del 22 marzo 2018 (prot. n. 3457), con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica e Attività Produttive del Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) ha autorizzato l'Azienda Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa S.S. – Società Agricola con sede legale nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano, a smaltire nel torrente "Cormor", le sole acque reflue domestiche di scarico dell'insediamento del proprio fabbricato a uso agricolo;

Vista la domanda del 19 luglio 2018, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 24 luglio 2018, acquisita dal Servizio competente il 25 luglio 2018 con protocollo n. 38086, con la quale l'AZIENDA AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA S.S. – SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano, (di seguito indicata come Gestore), ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, la modifica sostanziale dell'impianto autorizzato con il citato decreto n. 1476/2011;

Preso atto che la modifica sostanziale richiesta consiste:

1) nella demolizione di due vecchi capannoni e nella realizzazione, nel medesimo luogo, di due nuovi

capannoni (G e H);

2) nell'aumento dei posti pollame fino a 276.411 capi/ciclo a fronte dei 140.000 capi/ciclo attuali, incrementando quindi la capienza di 136.411 capi/ciclo; l'incremento è dovuto in parte alla modifica gestionale che prevede l'allevamento di pollo sessato in luogo di quello misto e in parte alla demolizione e ricostruzione di due capannoni ad uso stabulario in cui verranno allevati fino a 51.371 capi/ciclo;

Vista la nota prot. n. 42508 del 23 agosto 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Vista la nota prot. n. 42506 del 23 agosto 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di Pozzuolo del Friuli, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 27 agosto 2018, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota del 3 agosto 2018, trasmessa a mezzo PEC il 6 settembre 2018, acquisita dal Servizio competente il 6 settembre 2018 con protocollo n. 44703, con la quale il Gestore ha inviato integrazioni documentali spontanee;

Vista la nota prot. n. 50656 del 15 ottobre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Pozzuolo del Friuli, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, la documentazione integrativa fornita dal Gestore con la citata nota del 3 agosto 2018;

Vista la nota prot. n. 52748 del 26 ottobre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha convocato, per il giorno 14 novembre 2018, la prima seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta del 14 novembre 2018 della Conferenza di servizi, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- la Conferenza di servizi, a seguito di ampia discussione, ha approvato la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente e ha espresso, pertanto, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

Preso atto che il Comune di Pozzuolo del Friuli e l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 14 novembre 2018;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

Vista la nota del 16 novembre 2018 trasmessa a mezzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO), acquisita dal Servizio competente il 19 novembre 2018 con protocollo n. 56192, con la quale il Gestore ha comunicato le caratteristiche tecniche del singolo riscaldatore posto esternamente ad ogni capannone di allevamento;

Vista la nota prot. n. 56228 del 19 novembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Pozzuolo del Friuli, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, il Verbale della Conferenza di servizi del 14 novembre 2018 e tutta la documentazione nello stesso citata;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Preso atto che con contratto stipulato in data 31 maggio 2017, avente validità 12 mesi, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta, l'Azienda Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa S.S. – Società Agricola cede ad azienda terza la lettiera avicola prodotta dall'allevamento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1476 del 2 agosto 2011, sostituendo tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima, con quelle contenute negli allegati al presente provvedimento;

DECRETA

- 1.** E' autorizzata **la modifica sostanziale** dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1476 del 2 agosto 2011, a favore dell'AZIENDA AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA S.S. – SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano, relativamente all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano.
- 2.** Il presente decreto ed i suoi allegati sostituiscono il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1476 del 2 agosto 2011.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

3. **Entro 60 giorni** dall'avvenuta realizzazione della modifica sostanziale di cui alla domanda del 19 luglio 2018, il Gestore ne dà comunicazione alla Regione, al Comune di Pozzuolo del Friuli, ad ARPA FVG e all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.

4. Il Gestore deve conservare presso l'impianto, gli atti (contratti, convenzioni ecc.) comprovanti la regolarità e la continuità della cessione delle lettiere esauste ad aziende terze, per tutto il periodo dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce:

- a) l'autorizzazione allo scarico n. 2748 del 22 marzo 2018 (prot. n. 3457), del Responsabile dell'Area Tecnica e Attività Produttive del Comune di Pozzuolo del Friuli (UD);
- b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, **referita all'intera installazione**, è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa S.S. – Società Agricola, al Comune di Pozzuolo del Friuli, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il Gestore dichiara che all'interno dell'installazione vengono applicate le seguenti Migliori Tecniche Disponibili (MTD) come individuate da:

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15/2/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

1.1 SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
<ol style="list-style-type: none">1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:<ol style="list-style-type: none">a. struttura e responsabilità;b. formazione, sensibilizzazione e competenza;c. comunicazione;d. coinvolgimento del personale;e. documentazione;f. controllo efficace dei processi;g. programmi di manutenzione;h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:<ol style="list-style-type: none">a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);b. alle misure preventive e correttive;c. alle tenuta dei registri;d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	SI	Riportare i dati specifici dell'Azienda: - N.ro Addetti 3 compreso titolari - Dati caratteristici dell'Azienda - Attestato di formazione del titolare e aggiornamento continuo degli addetti - Implementazione delle tecniche di allevamento per contenimento e adeguamento degli impianti per contenere/ridurre impatti negativi sull'ambiente - Controllo in continuo dei parametri dei consumi con centraline collegate a pc - Controllo giornaliero da parte dei titolari della funzionalità complessiva

	Applicata SI/NO	Note
<p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>		<p>dell'allevamento e delle strutture</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione piano di monitoraggio annuale - Applicazione di tecnologie per ridurre odori per segnalazioni manifeste - Costante rapporto con Regione, Arpa fvg, AAS e amministrazione Comunale per miglioramenti da attuarsi per incrementare l'efficienza della compatibilità ambientale.

1.2 BUONA GESTIONE

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), - garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, - tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), - tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, - prevenire l'inquinamento idrico. 	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	SI	
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, - il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, 	Generalmente applicabile	SI	Corso di formazione titolare e aggiornamento continuo personale. La ditta non effettua lo stoccaggio e lo spandimento degli effluenti.

	<ul style="list-style-type: none"> - la pianificazione delle attività, - la pianificazione e la gestione delle emergenze, - la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 			Effettua la programmazione dell'attività e la manutenzione ordinaria delle attrezzature.
c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, - i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), - le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	Generalmente applicabile	SI	
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, - le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, - i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, - i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, - i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), - i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI	Assenza di stoccaggio effluenti. Ispezioni visive quotidiane e controllo in continuo centraline perdite e mal funzionamenti
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	Rispetto regolamento UE 1069/2009. Presenza di cella frigo.

1.3 GESTIONE ALIMENTARE

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	Si	Alimentazione per fasi
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	Si	Alimentazione per fasi
c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	Si	Alimentazione per fasi
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'ozono totale escreto	Generalmente applicabile	Si	Alimentazione per fasi

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0
	Suini da ingrasso	7,0 – 13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8
	Polli da carne	0,2 – 0,6
	Anatre	0,4 – 0,8
	Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche
⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame
⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	Alimentazione per fasi
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
(1)	La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2			

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 – 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45
	Polli da carne	0,05 – 0,25
	Tacchini	0,15 – 1,0
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche		
⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame		

1.4 USO EFFICIENTE DELL'ACQUA

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	Centraline
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	Controllo visivo/centraline
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	Idropulitrice
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	Antispreco
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	N.P.	Pulizia a secco

1.5 EMISSIONI DALLE ACQUE REFLUE

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	Si	Piazzali carico/scarico
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	Si	Pulizia a secco. Abbeveratoi antispreco.
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	N.P.	Cessione lettiera a ditta autorizzata
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	N.P.	Pulizia a secco, cessione lettiera a ditta autorizzata
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	Si	Condensa grassi e Imhoff
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	N.P.	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

1.6 USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	Si	Generatori esterni, cooling, controllo centrale
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	N.P.	
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	Si	Edifici ristrutturati coibentati con monopannel
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	Si	Led
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	N.P.	
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	N.P.	
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosperso di lettiera (sistema combi deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	N.P.	
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi.	N.P.	

Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<p>Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme. 		
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2			

1.7 EMISSIONI SONORE

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. 	<p>BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.</p>	<p>Non necessaria</p>	<p>L'allevamento è in zona agricola confinato da rigogliosa vegetazione e presenza di terrapieno. Impianti funzionanti non in continuo a bassa rumorosità. Non si evidenzia la necessità di attuare alcun intervento di mitigazione</p>

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	Si	Posizione allevamento.
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: <ul style="list-style-type: none"> i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) 	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	N.P.	

		<ul style="list-style-type: none"> ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola 			
c	Misure operative	<p>Fra queste figurano misure, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori. 	Generalmente applicabile	Si	Applicate dove compatibile.
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<p>Queste includono attrezzature quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti) 	<p>La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.</p>	Si	Installazione di nuovi ventilatori a bassa rumorosità
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	<p>Ciò comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici. 	<p>L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza.</p> <p>Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.</p>	Si	In fase realizzativa impiantistica.

f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	Si	Localizzazione allevamento in piena campagna, presenza di consistenti cortine arboree, presenza di terrapieno
---	-----------------------	---	--	----	---

1.8 EMISSIONI DI POLVERI

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	Si	Trucioli e paglia grossolana
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	Si	Manuale/parzialmente meccanica
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	Si	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	Si	Pellet
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	Si	
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	Si	Ventilazione modulare controllo centrale
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	Si	Cooling

2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	No	Impianto non predisposto.
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	No	Impianto non predisposto.
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:			
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	N.P.	
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	Non Pertinente	
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	No	Elevati costi
4	Scrubber con soluzione acida		No	Elevati costi
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		No	Elevati costi
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		No	Elevati costi
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	No	Elevati costi
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

1.9 EMISSIONI DI ODORI

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. 	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	Non necessaria	

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	Si	Localizzazione allevamento
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	Si	Fresatura lettiera, arieggiamento, controllo temperatura e ventilazione (centraline). Assenza di stoccaggio e utilizzazione agronomica.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anzi che la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. 	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	Si	Barriere naturali, piantumazione arboree, terrapieno, gestione, allevamento, abbeveratoi antispreco, struttura confinata con deflettori posti lato ventilatori, orientamento ventilatori opposto al recettore
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi 	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.</p> <p>Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p> <p>Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>	No	Elevati costi
e	<p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p>			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	N.P.	Pulizia a secco
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	N.P.	Cessione lettiera ad azienda autorizzata
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	N.P.	
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	N.P.	
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	N.P.	
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	N.P.	
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	N.P.	
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	N.P.	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

1.10 EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	N.P.	Cessione lettiera a ditta autorizzata
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	N.P.	
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	N.P.	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	N.P.	Cessione lettiera a ditta autorizzata
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	N.P.	
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	N.P.	
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	N.P.	
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	N.P.	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

1.11 EMISSIONI DA STOCCAGGIO DI LIQUAME

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal deposito di stoccaggio del liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	N.P.	Cessione lettiera a ditta autorizzata
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	N.P.	N.P.
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	N.P.	N.P.
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	N.P.	N.P.
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	N.P.	N.P.
	3. Coperture galleggianti, quali: - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia.	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.	N.P.	N.P.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	N.P.	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame. Generalmente applicabile.			
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. 	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	N.P.	Pulizia a secco
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	N.P.	Pulizia a secco
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	N.P.	
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	N.P.	
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	N.P.	
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	N.P.	
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	N.P.	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

1.12 TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. 	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	N.P.	Cessione lettiera a ditta autorizzata
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	N.P.	
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole.	N.P.	

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.		
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	N.P.	
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	N.P.	
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. 	N.P.	

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7

1.13 SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette. 	N.P.	Cessione lettiera a ditta autorizzata
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). 	N.P.	

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none"> 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. 	N.P.	
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	N.P.	
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	N.P.	
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	N.P.	
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite..	N.P.	
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	N.P.	

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	N.P.	Cessione lettiera a ditta autorizzata
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: <ol style="list-style-type: none"> 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione; 	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	N.P.	
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	N.P.	

d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	N.P.	
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.		
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	N.P.	Cessione lettiera a ditta autorizzata

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)
Intervallo	0 ⁽¹⁾ – 4 ⁽²⁾
⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. ⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari	

1.14 EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ⁽¹⁾	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	Si	Alimentazione per fasi riduzione N 15/35%, alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi, arieggiamento lettiera e abbeveratoi a goccia antispreco, ventilazione artificiale (mantenimento umidità ottimale lettiera 70%.)

1.15 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	N.P.	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			Si	Analisi chimica lettiera contenuto di N e P

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	N.P.	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	N.P.	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	Si	Parametri definiti per EPRT

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	Non Necessaria	

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	No	Elevati costi, localizzazione impianto, variabilità del ciclo di allevamento e condizioni climatiche
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	No	Costo delle postazioni di monitoraggio.
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2					

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	N.P.	
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	Si	Centraline
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	Si	Centraline
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	Si	Fattura mensile gestore rete
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	Si	Fattura fornitore
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		Si	Fatture incubatoio
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		Si	Fatture fornitore e quantità consumata monitorata dalle centraline
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		Si	Cessione lettiera a ditta autorizzata

3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME

3.1 EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	N.P.	
b	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	N.P.	
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	N.P.	
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	N.P.	
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	N.P.	
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	N.P.	
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	N.P.	
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	N.P.	

⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH ₃	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno.		

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	Si	
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	N.P.	
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	N.P.	
d	Letteria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	N.P.	
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	N.P.	
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	N.P.	
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2				

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

Parametro	BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH ₃	0,02 – 0,08
<p>⁽¹⁾ Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).</p> <p>⁽²⁾ Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.</p>	

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore SOCIETA' AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA S.S. è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in via del Molino, 3, frazione Terenzano, nel Comune di Pozzuolo del Friuli, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. la capacità massima di allevamento ante modifica sostanziale è pari a 140.000 posti pollame (capannoni da A a F);
2. la capacità massima di allevamento a seguito della modifica sostanziale che prevede una modifica gestionale (allevamento di pollo sessato invece che misto) e alla demolizione e realizzazione di due nuovi capannoni (G e H) è pari a 276.411 posti pollame;
3. è autorizzato lo scarico delle acque domestiche nel Torrente Cormor . Devono essere rispettati i limiti di cui alla Tabella 1, dell'allegato A al D.P.R. 227/2011. Entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA deve essere effettuato il primo campionamento; successivamente la cadenza deve essere biennale;
4. entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA devono essere realizzate le vasche di raccolta degli effluenti non palabili con capacità complessiva di almeno 83 m³; l'utilizzo agronomico degli eventuali effluenti non palabili prodotti deve essere effettuato su superfici interessate ad attività agricola;
5. almeno una volta all'anno il Gestore deve eseguire la manutenzione (asportazione surnatante sedime) l'impianto di trattamento acque e mantenere riscontro degli interventi effettuati (FIR).
6. il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche;
7. il Gestore deve tenere a disposizione la documentazione (FIR) comprovante il regolare smaltimento delle coperture in eternit;
8. i rifiuti veterinari (CER 180202), che rientrano nella categoria dei rifiuti sanitari e pericolosi, non possono, nei termini dell'art. 8 del DPR 254/2003, permanere in deposito temporaneo per più di 5 giorni, ovvero 30 gg per quantitativi inferiori a 200 l, dal momento della chiusura del contenitore.
9. entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, i locali in cui sono conservate le sostanze incluse nella tab. A del DM 272/2014 devono essere dotati di struttura di contenimento con capacità sufficiente a contenere almeno una quantità di prodotto equivalente a quello contenuto in una delle taniche di maggiore dimensione.
10. i piazzali pavimentati esterni, impiegati per le operazioni di carico e scarico devono essere puliti a secco, alternativamente si deve provvedere al recupero delle acque di lavaggio che saranno gestite come effluenti non palabili;
11. i capi morti devono essere gestiti come sottoprodotti di origine animale, nel rispetto del Reg CE n. 1069/2009, fermo restando che i rifiuti sanitari (es.Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo) dovranno essere gestiti nel rispetto delle previsioni del DPR 254/2003;
12. le operazioni di svuotamento e pulizia effettuate a fine ciclo, con particolare riferimento alle operazioni di carico della lettiera esausta nei mezzi di trasporto, devono essere eseguite utilizzando accorgimenti tecnici e gestionali che garantiscano il contenimento di polveri e odori sgradevoli;

13. il trasporto della lettiera esausta prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico nonché durante tutto il loro percorso; inoltre, al termine del carico delle lettiere esauste (prima dell'uscita dall'impianto) deve essere effettuato il lavaggio dei suddetti mezzi di trasporto. Il Gestore deve individuare dei periodi della settimana/giorno e/o degli orari con minor impatto negativo per i recettori in cui effettuare la gestione/movimentazione della lettiera esausta;
14. il Gestore deve conservare presso l'installazione, i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
15. il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio smi categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto.

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.).

Piano di emergenza

Dovrà essere elaborato un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali ad es. l'inquinamento dei corpi idrici.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA - quali ad es. depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos -devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale.

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni, un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 10 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il Gestore trasmette a Regione, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'Arpa;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il Gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 8 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche. Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il Gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'Arpa FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di Arpa gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

Tab. 1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi ...	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione	Visivo su quantità e spandimenti	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Presidi sanitari (medicinali vaccini)		Inizio ciclo	Unità o kg /anno	Ogni ricezione	Visivo	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Pulizia fine ciclo	Kg /anno	Mensile	Visivo su: quantità, spandimenti	Contabilità e Registro
GPL	Cisterna	Cicli invernali	Kg o lt / anno	<i>Fine ciclo</i>	Visivo	Contabilità e Registro
Lettiera	Es. silos, sacconi	Stabulazione	t/anno	Ogni ricezione	Visivo	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Altro						

Tab. 2 – Prodotti finiti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata		Unità / ciclo e Unità / anno	In ingresso	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Capi venduti		Unità / ciclo e Unità / anno	Alla partenza	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Capi mediamente presenti		Unità	Alla partenza e annuale	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo venduto)		kg / ciclo e kg / anno	Fine ciclo e annuale	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Numero cicli		Cicli / anno	Annuale	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Durata ciclo		Giorni / ciclo	Fine ciclo e annuale	Registro
Capi deceduti		Unità / ciclo e Unità / anno	Alla morte	Registro
Effluenti di allevamento non palabili			Annuale	Registro
Effluenti di allevamento palabile			Annuale	Registro

Tab 3. – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo	Alimentazione , lavaggi	m ³	Fine ciclo e annuale	Contatore o contaltri
Altro (falda, acqua superficiale)				

Tab 4. – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	Fine ciclo e annuale	Contatore
Energia autoprodotta e consumata dall'impianto	Energia elettrica	MWh/a o TEP	Fine ciclo e annuale	Contatore

Tab 5. – Combustibili

Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Gasolio	l/a o TEP	Fine ciclo o annuale	Contatore
Altro			

Tab 6. – Scarichi

Punto di emissione e recapito	Misura	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione controlli	Registrazione
Scarico assimilabile a domestico in corpo idrico superficiale	Controllo e manutenzione	annuale	cartacea	annuale
Altro				

Tab. 7– Rifiuti

Rifiuti (codice CER, * se pericolosi)	Descrizione	Modalità stoccaggio	Destinazione	Modalità di registrazione
150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Es. Imballaggi di farmaci contenenti residui	Es. Saccone plastica	R/D	Es. Formulari / Registro
180202* Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo	Es. Contenitori di farmaci contenenti residui	Es. Imballaggio rigido a perdere	R/D	Es. Formulari / Registro
150107 Vetro e imballaggi di vetro	Es. contenitori vari	Es. Contenitore rigido	R/D	Es. Formulari / Registro
150102 Imballaggi di plastica	Es. Sacchi di plastica	Es. Contenitore rigido	R/D	Es. Formulari / Registro
.....

Tab. 8– Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia delle superfici esterne	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano	
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	registrazione
Funzionamento finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale	registrazione anomalie e data intervento
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo tenuta	Annuale	registrazione anomalie

Odori

In relazione a conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore dovrà effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto / anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto, in questo caso si indicherà il valore kg/t. In altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 9 – Gestione impianto

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	Kg / capo	Calcolo	Annuale
Produzione specifica di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ / capo	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica	Fabbisogno totale di energia / combustibile utilizzata rispetto al numero di capi allevato	TEP / capo	Calcolo	Annuale
Produzione specifica di reflui	Quantitativo di reflui prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ / capo	Calcolo	Annuale
Consumo di azoto somministrato	Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi allevato	Kg / capo	Calcolo	Annuale

Acque sotterranee e suolo

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il Gestore effettua i controlli di cui all'art. 29-sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA. Le modalità di monitoraggio devono, in mancanza di Linee Guida o normative specifiche, essere concordate con ARPA FVG.

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione del Gestore SOCIETA' AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA S.S. è collocata in via Molino n. 3, nel Comune di Pozzuolo del Friuli – Frazione Terenzano.

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di Pozzuolo del Friuli, l'area occupata dall'installazione ricade in zona omogenea E5 ed è identificata catastalmente come segue:

Comune di Pozzuolo del Friuli - catasto terreni - Foglio 12, mappale 137.

CICLO PRODUTTIVO

L'installazione del Gestore ricade tra le attività industriali identificate al punto 6.6, lettera a), allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006.

Con decreto n.1476 del 2011 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'allevamento di 140.000 capi/ciclo in 6 capannoni (A-B-C-D-E-F).

Con l'istanza di modifica sostanziale il Gestore intende incrementare la capacità potenziale di allevamento fino a 276.411 capi/ciclo. L'incremento di potenzialità è dovuto alla modifica gestionale che prevede l'allevamento di pollo sessato invece che misto e alla demolizione e realizzazione di due nuovi capannoni (G e H) destinati all'allevamento.

	SUS (mq)	CAPI ACCASABILI
Capannone A	1552	35407
Capannone B	1547	35274
Capannone C	1558	35532
Capannone D	1552	35404
Capannone E	1826	41689
Capannone F	1828	41734
Capannone G	1015	24246
Capannone H	1140	27125
TOTALE	12018	276411

Il Gestore dispone della deroga, rilasciata dall'AAS localmente competente, per allevare fino a 39 kg/m².

L'allevamento di polli da carne è caratterizzato dalla realizzazione di cicli produttivi successivi l'uno all'altro secondo cadenze temporali dettate dalle esigenze biologiche dei soggetti allevati e dai tempi tecnici delle soste interciclo. Il ciclo di allevamento ha inizio dopo il carico per la macellazione di tutti i capi allevati nel ciclo precedente (pulizia degli stabulari) e l'osservanza del "vuoto sanitario" previsto dalle normative igienico sanitarie.

Vengono effettuati 4,5-5 cicli all'anno.

FASI DEL CICLO:

a) Preparazione dell'allevamento per l'accasamento del nuovo ciclo. Si procede alla rimozione della lettiera del ciclo precedente, la spazzolatura a secco del pavimento, da disinfezione dell'ambiente attraverso idropulitrice ad alta pressione con assenza di percolato.

a.1.) tramite gli appositi verricelli vengono sollevate a soffitto le linee dell'impianto di abbeverata e dell'impianto di alimentazione;

a.2) asporto della lettiera che la ditta cede ad una società di produzione di fertilizzanti. Il Gestore dispone di strutture per lo stoccaggio temporaneo per surrogare eventuali ritardi di ritiro della lettiera stessa. Il Gestore dichiara che tale eventualità considerato il tempo intercorso tra un ciclo e il successivo (12-15 gg), ad oggi, lo stoccaggio temporaneo non si è mai verificato.

a.3.) pulizia del pavimento con spazzolatrice, spolveratura del pavimento e delle pareti. In tal modo l'azienda non produce liquami e quindi non ha la necessità di disporre di volumi di raccolta e di stoccaggio di liquidi. Tuttavia la ditta ha predisposto apposite vasche a tenuta il cui utilizzo è vincolato alla prescrizione del servizio sanitario di lavaggio con acqua dei capannoni per eventuali patologie infettive.

a.4.) disinfezione pareti, soffitto e pavimento con apposito aerosol (idropulitrice ad alta pressione);

a.5.) a capannone pulito, distribuzione del nuovo strato di paglia pulita o trucioli da legno vergine 3-7 cm;

a.6.) riposizionamento a terra degli impianti di abbeverata e di alimentazione (quest'ultimo adattato in altezza alle esigenze dimensionali dei pulcini) coadiuvati da abbeveratoi e mangiatoie supplementari specifici per la fase di "pulcinaia".

a.7.) funzionamento dei bruciatori esterni per garantire di 32-34°C.

b) Ciclo di allevamento

I pulcini arrivano con automezzi climatizzati direttamente dall'incubatoio, sistemati in appositi contenitori in plastica rigida da 100 capi cadauno (cassette), caricate su carrelli mobili in acciaio. Dall'automezzo i carrelli vengono trasferiti nel capannone, opportunamente già riscaldato. Rapidamente si procede allo scarico dei pulcini dalle cassette che a loro volta vengono immediatamente riposizionate sui carrelli per essere riportate all'automezzo di consegna. I pulcini vengono lasciati liberi a tutto capannone o divisi da una rete posizionata trasversalmente all'asse maggiore del capannone qualora, per esigenze di commercializzazione, sia richiesta la separazione tra i soggetti maschi e le femmine.

La fase di pulcinaia dura da 7 a 10 giorni (rispettivamente nel periodo estivo o invernale). Durante questo periodo, dopo alcuni giorni, vengono gradualmente rimossi gli abbeveratoi e le mangiatoie supplementari per abituare i pulcini all'utilizzo degli impianti automatici. Contemporaneamente viene a poco a poco ridotta la temperatura-ambiente che al 14° giorno non supera i 23-24°C per arrivare, al 30° giorno, ai 18-20° C che perdureranno per tutto il resto del ciclo.

Dopo circa 20 gg di vita, normalmente i pulcini sono perfettamente "acclimatati" e non necessitano, ordinariamente, di cure o attenzioni particolari che non siano quelle dell'ordinaria ed accurata gestione dell'ambiente di allevamento. In allevamento non sono somministrati vaccini. Infatti, la copertura vaccinale viene effettuata in incubatoio.

Dopo circa 30 gg si effettua il primo sfoltimento delle femmine commercialmente mature al macello, talvolta viene effettuato un secondo sfoltimento, infine dopo 55-60 si conclude il ciclo con l'invio al macello dei maschi rimasti.

I carichi vengono effettuati durante le ore notturne, approfittando dell'oscurità che aiuta a mantenere tranquilli i soggetti allevati. Mediante sistemi di oscuramento della finestratura, i capi possono comunque essere caricati anche durante le ore diurne (normalmente le prime ore del mattino). I soggetti vengono posti manualmente o con attrezzature semoventi (caricapolli), in apposite gabbie caricate sull'automezzo dedicato (trasporto al macello). Per evidenti ragioni logistiche e sanitarie, l'automezzo è caricato con i polli provenienti da un'unica azienda e la sua destinazione è lo stabilimento di macellazione.

A tutela del profilo sanitario, ogni automezzo viene scortato da apposito certificato veterinario che attesta l'idoneità del prodotto trasportato al consumo umano.

Nel complesso, da un accasamento a quello successivo, in considerazione delle operazioni di pulizia, l'intervallo di tempo intercorrente è normalmente pari a giorni 80-85, cui corrisponde l'effettiva esecuzione di 4,5 cicli/anno.

In riepilogo alcuni dati tecnici:

I pulcini, sessati all'incubatoio, vengono accasati all'età di un giorno di vita (p.m. individuale di circa gr. 40).

Il peso medio finale, considerata la presenza del 50% di femmine e 50% di maschi, si aggira sui 2.0-2.1 kg. (primo sfoltimento) ed è ottenuto mediante la vendita delle femmine al peso medio di kg. 1.4 -1.6 (età 33giorni circa) e da quella dei maschi al peso medio di kg. 3,2-3,4 (età giorni 55-60). Nel caso del secondo sfoltimento le caratteristiche quantitative sono intermedie.

La mortalità media è del 3-5% dei capi accasati, con mortalità di punta che normalmente si verifica entro la prima settimana di vita (pari al 1,5-2% del totale).

La gestione dell'allevamento richiede la presenza di alcune ore al giorno nei primissimi giorni del ciclo (fase pulcinaia). Successivamente sono necessari almeno due passaggi/giorno per il controllo del perfetto funzionamento di impianti ed attrezzature, nonché per la raccolta trasporto dei soggetti morti. A cadenza variabili sono previsti interventi di arieggiamento della lettiera (che va conservata in condizioni asciutte e poter esplicare la sua funzione adsorbente mediante interventi di fresatura per romperne la crosta superficiale).

Sistema di alimentazione

L'alimentazione è fornita con razione secca. Il mangime finito, pellettato, viene stoccato in 2 silos adiacenti ad ogni capannone. Trasportato con coclee ad ogni capannone è provvisto di 3 linee sospese di alimentazione. Le mangiatoie di tipo "a tazza" sono disposte lungo la linea ogni 75 cm; vista la tipologia dei capannoni il numero totale è variabile in funzione della lunghezza degli stessi. L'altezza delle linee di distribuzione viene regolata in funzione delle dimensioni raggiunte dai capi durante le varie fasi del ciclo. La regolazione della quantità di mangime distribuita avviene attraverso apposito sistema informatico (programma orario di alimentazione con timer, regolazione della distribuzione lungo le linee attraverso pressostato applicato alla mangiatoia finale). Eventuali malfunzionamenti vengono registrati ed immediatamente comunicati al gestore con modalità automatica.

Sistema di abbeveraggio

Il sistema di distribuzione dell'acqua all'interno di ogni capannone è costituito da linee sospese di abbeveratoi a goccia in acciaio inox a funzionamento continuo, provvisti "di tazzetta antispreco" (BAT), installate ogni 20 cm; vista la tipologia dei capannoni il numero totale è variabile in funzione della lunghezza degli stessi. In ogni capannone sono presenti 4 linee di abbeveraggio. Il controllo è giornaliero.

Impianto ventilazione

La ventilazione dei locali di stabulazione avviene con modalità forzata. Nei capannone la ventilazione forzata è garantita da 12 estrattori posizionati sulla parete terminale del capannone e 2 o 4 laterali di emergenza. Questi estrattori presentano un diametro di m. 1,35 e una portata di 32.000 mc/ora. Nel singolo capannone sono inoltre presenti da 40 a 56 finestrelle (20 cmx100cm) per la ventilazione e il raffrescamento garantendo ricircolo d'aria. L'aria viene aspirata nei locali tramite aperture poste lungo le fiancate laterali e le finestrelle. L'intensità di ventilazione è regolata automaticamente attraverso appositi sensori che rilevano i parametri ambientali (temperatura, depressione rispetto all'esterno). Eventuali malfunzionamenti vengono registrati (centralina di controllo) ed immediatamente comunicati al gestore con modalità automatica.

Impianto di riscaldamento

Impianto di riscaldamento: ogni capannone è dotato di bruciatori esterni alimentati a gas GPL (Portata termica nominale 80 KW – portata aria 2000 mc/h). Il numero di bruciatori va da un minimo di tre ad un massimo di cinque bruciatori per capannone in funzione della volumetria.

La regolazione del funzionamento dell'impianto è effettuata tramite sensori di temperatura e controllo centralizzato. Eventuali malfunzionamenti vengono registrati ed immediatamente comunicati al Gestore con modalità automatica

Impianto di raffrescamento

I capannoni sono dotati di impianto di raffrescamento di tipo "cooling" che viene attivato esclusivamente in periodo estivo ed in corrispondenza delle ultime fasi del ciclo di allevamento. Il funzionamento dell'impianto cooling è regolato automaticamente attraverso appositi sensori che rilevano i parametri ambientali (temperatura, umidità, depressione rispetto all'esterno). Il sistema è costituito da 2 serie di pannelli a nido d'ape (caratterizzati da un superficie totale pari a 63 m²) che vengono inumiditi mediante l'apporto di acqua. L'acqua in eccesso viene recuperata e riutilizzata dall'impianto, garantendo l'abbattimento delle perdite della risorsa idrica. La presenza di tale sistema di raffrescamento, consente all'occorrenza, un rapido abbassamento della temperatura all'interno dei locali di stabulazione, determinando una ricaduta diretta in termini di diminuzione dell'uso dei ventilatori e, di conseguenza, in termini di contenimento delle emissioni.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera si riferiscono ai seguenti inquinanti :

- 1) NH₃
- 2) CH₄
- 3) N₂O
- 4) Polveri

La quantificazione delle emissioni è stata considerata, ove disponibili parametri di dettaglio, in relazione ai locali di allevamento

Non viene presa in considerazione l'attività di spandimento agronomico in quanto non effettuata, il Gestore cede le lettiere ad Azienda specializzata.

Emissioni in acqua

Le acque reflue domestiche, previo trattamento con condensagrassi e vasca Imhoff, vengono scaricate nel torrente Cormor.

Prima del recapito finale è predisposto un pozzetto di campionamento.

Emissioni sonore

L'impianto non produce apprezzabili emissioni sonore che comunque sono così identificabili:

- attività degli impianti (discontinua e reversibile), ivi compreso quello di ventilazione, quando funzionante;
- movimentazione degli autotreni deputati al trasporto delle materie prime (diurno, discontinuo e reversibile);
- movimentazione degli autotreni deputati al carico dei soggetti maturi (diurno e notturno, discontinuo e reversibile).

Effluenti di allevamento

Caratteristiche fisiche

Gli effluenti di allevamento sono di natura solida, caratterizzati da contenuto in s.s. variabile tra il 70% ed il 80%, comunemente denominati "lettieria integrata". Trattasi di miscuglio di paglia con le deiezioni, residui di piume e penne.

Il livello di umidità della lettiera dipende dagli sprechi d'acqua degli abbeveratoi, dalla condensa dell'umidità relativa ambientale e, non da ultimo, dallo stato di salute dei capi allevati. Detto tasso di umidità della lettiera è catalizzatore nell'innescare di fenomeni fermentativi della stessa per cui la corretta gestione della ventilazione e del riscaldamento, come pure la diligente "manutenzione" della lettiera sono determinanti ai fini delle caratteristiche del prodotto finale, che normalmente è perfettamente palabile (talora anche troppo asciutta e quindi polverulenta al punto che risulta di beneficio bagnarla leggermente. La movimentazione (carico-scarico) della lettiera avviene con la pala meccanica a disposizione in azienda.

Modalità di gestione delle lettiere

La gestione delle lettiere prevede che esse vengano asportate alla fine di ogni ciclo e conferite ad un'azienda di produzione fertilizzanti.

Effluenti non palabili

Il gestore effettua la pulizia a secco e la disinfestazione con idropulitrice ad alta pressione.

Mortalità di allevamento

La consistenza della mortalità, da una parte si manifesta come costante fisiologica dell'attività di allevamento (prevalente), dall'altra come conseguenza di situazioni particolari, sanitarie (insorgenza di patologie o malattie o stati di debilitazione) ed ambientali (accesso di caldo) cui i soggetti allevati possono incorrere.

Detti prodotti vengono stoccati in apposito contenitore-frigo per poi essere ritirati, ciclo per ciclo, da ditta autorizzata, quale "sottoprodotto di origine animale cat. 2" ai sensi del REG. CE 1069/2009.

Rifiuti

Dall'attività di allevamento deriva anche la produzione di rifiuti da imballaggio ordinariamente contrassegnati da

Cod. CER 15 01 02 (imb. Plastica)

Cod. CER 15 01 06 (imb. Mat. Misti)

Cod. CER 15 01 07 (Imb. Vetro anche contenenti medicinali)

Ai sensi del DPR 254/03, All.I, p.4) l' utilizzo di vaccini spenti non determina la produzione di rifiuti "Pericolosi a rischio infettivo" ma assimilati agli urbani (cod. 15.01.10*).

I sopra elencati prodotti, identificati nelle LG come rifiuti non pericolosi, vengono rispettivamente stoccati in appositi contenitori e quindi ritirati da azienda specializzata per essere conferiti all' impianto di recupero ovvero alla distruzione.

Energia

L'azienda dispone per la produzione di energia elettrica un impianto fotovoltaico che produce 227 MWh/anno e ne cede a terzi una quota (133 MW/anno).

Gli impianti di riscaldamento sono alimentati a GPL.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che l'installazione non è soggetta agli obblighi previsti dal D.Lgs 105/2015.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità eseguita ai sensi del D.M. 272/2014 ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Con delibera regionale del 30/5/2018, l'incremento di capi allevati mediante modifiche gestionali e la costruzione di 2 nuovi capannoni è stato giudicato compatibile con l'ambiente e sono state imposte le seguenti prescrizioni:

1) in sede di procedura di AIA dovrà essere valutata la possibilità di eseguire il monitoraggio delle PM10 in considerazione del fatto che l'allevamento ricade nell'area di risanamento per le PM10 individuata dal piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria;

2) il proponente è tenuto ad individuare i dispositivi atti a contenere le emissioni odorigene e di PM10, la cui efficacia risulti accertata in base ad apposita bibliografia, da installarsi progressivamente nel caso in sede di esercizio si verificasse l'insorgenza o di molestie olfattive o di emissioni superiori ai limiti di legge o di emissioni superiori a quanto indicato nelle simulazioni di dispersione degli inquinanti presentati in sede di procedura di VIA.

Relativamente al punto 1, il Gestore dichiara che dai dati di PM10 raccolti nella stazione OSV(Udine, San Osvaldo) dal 2009-2015, il limite giornaliero di sfioramento $35\text{gg}>50\mu\text{g}/\text{m}^3$ non è mai stato superato. Non rileva pertanto la necessità di predisporre il monitoraggio di PM10. Qualora nel tempo i valori evidenziassero dei superamenti ai limiti di legge, il Gestore propone di definire, in accordo con ARPA, un protocollo di monitoraggio presso l'allevamento.

Relativamente al punto 2, il Gestore ha analizzato il processo implementativo di tecniche sostenibili per contenere le emissioni di polveri e odori.

